



# COMUNE DI MOIOLA

PROVINCIA DI CUNEO

## DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA TRIBUTI

**N. 14 DEL 23/01/2026 REG.GEN**

### OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679) E DELL'INCARICO DI DPO E RPD. - TRIENNIO 2026-2028 - CIG BA1B3E390A**

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA TRIBUTI

- Visto il Decreto Sindacale n. 1/2026 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03/12/2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2026 avente ad oggetto "Indirizzi per la nomina del Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR".

### Atteso che

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito anche GDPR, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione Dati (artt. 37-39);
- la designazione del RPD è obbligatoria per il titolare o il responsabile del trattamento dei dati, "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

- le disposizioni del GDPR prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”;
- le attività principali esercitate dagli enti locali comportano il trattamento di dati personali e sensibili, anche giudiziari, tali da rendere necessaria la designazione di un Data Protection Officer (D.P.O.), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati; Rilevato che l’incarico precedentemente conferito dal Comune di Roccasparvera per l’attuazione della normativa in materia di “Privacy” e per la funzione di DPO è terminato a causa della rinuncia da parte del CSAC di proseguire in tale incarico;

Dato atto che:

- All’interno della Ente non esistono attualmente delle professionalità con cognizioni specifiche nel campo della protezione dei dati personali, idonee a valutare, individuare ed attuare le linee di interventi richieste dalla normativa in materia, nonché a garantire la gestione dei suddetti dati con la competenza necessaria per ridurre l’esposizione al rischio di contenzioso;
- conseguentemente, si rende necessario procedere all’affidamento a soggetti esterni del servizio di Servizio di realizzazione degli adempimenti previsti in materia di Privacy (Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, GDPR) e Nomina del DPO in favore del Comune di Roccasparvera per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027, facendo ricorso alla procedura di aggiudicazione più adeguata e rispondente ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;

Dato altresì atto che il servizio in oggetto è assoggettato alla disciplina degli appalti di servizi;

Considerato che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto, né sono attive convenzioni sottoscritte e affidate alla CONSIP aventi per oggetto servizi comparabili a quanto necessario;

Visto l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Considerato che in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 € (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 € (ora 5.000,00 €) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: affidamento dell'incarico di DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del GDPR 2016/679. Triennio 2026/2028;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa di settore in ragione del prezzo;
- il contratto di affidamento è stato stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 mediante lettera commerciale.

Vista la proposta dell'operatore economico AMBIENTE SICURO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA, Via Pascal, 7 – 12100 Cuneo, P.IVA 03157080049, rif. ns prt 2797 del 23.12.2025, con la quale viene manifestata la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto a favore Comune di Moiola, prevedendo - a fronte dell'attuazione degli adempimenti privacy in capo al Comune e dell'incarico di DPO - la somma di € 800,00 (oltre all'IVA) quale compenso annuale, per il triennio 2026/2028.

Appurato che la summenzionata Ditta svolge da anni, in modo idoneo e professionale, analogo incarico per altri enti locali e quindi conosce le caratteristiche e la tipologia del patrimonio, nonché della struttura organizzativa degli enti locali;

Visto il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisto agli atti, in corso di validità, con al 28.02.2026;

Dato atto che relativamente al presente servizio, è assegnato il codice CIG BA1B3E390A;

Visti:

- il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Visto il D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”.

## **DETERMINA**

1. di richiamare la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che è stata designata la società AMBIENTE SICURO SERVIZI Via Pascal, 7 – 12100 Cuneo, P.IVA 03157080049 per la realizzazione degli adempimenti previsti in materia di Privacy (Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, GDPR) e Nomina del DPO per il periodo 01/01/2026 e 31/12/2028 e per un importo di € 800,00 (oltre all'IVA) quale compenso annuale, codice CIG BA1B3E390A;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 976,00 annuali al capitolo 140/23/1 del Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità 2026-2027-2028:
4. di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

5. di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'impresa affidataria di cui al punto 3 ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni;
6. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere alle liquidazioni delle fatture presentate dal soggetto indicato al punto 2 sulla scorta di attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile competente e nei limiti della preindicata spesa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Roccasparvera ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Moiola, li 23/01/2026

Il Segretario Comunale Dott. MUSSO Giorgio

Letto, confermato e sottoscritto.

Moiola, li 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
Dott. MASSA Marco Pietro